

REGIONE PUGLIA

DISEGNO di LEGGE N'58

Disegno di legge per:

la formazione e il riparto del
Fondo Regionale per l'Assistenza Ospedaliera.

approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 9.12.1974.

Rel. SCAMARCI O

REGIONE PUGLIA

Il fondo regionale per l'assistenza ospedaliera deve essere utilizzato per la copertura di tutte le spese che la Regione deve sostenere per l'erogazione della assistenza ospedaliera, sia in forma diretta che in forma indiretta, ai cittadini aventi diritto.

Più particolarmente, come stabilito dall'art. 14 della legge 17 agosto 1974 n. 386, il FRAO è destinato "al finanziamento della spesa per l'assistenza ospedaliera, per l'impianto, la trasformazione e l'ammodernamento degli ospedali, escluse le opere edilizie, per il rinnovo e l'adeguamento delle loro attrezzature sanitarie".

Altra spesa a carico del FRAO è quella riveniente dall'art. 19 della legge 17 agosto 1974 n. 385 e comprende l'onere per il personale comandato presso la Regione e, più in generale, tutte le spese connesse con la gestione del servizio.

Individuate le tre destinazioni fondamentali del FRAO, nel momento in cui si tenta la quantificazione delle percentuali del FRAO stesso da riservare a ciascuna di esse, emerge l'opportunità di non impegnare a preventivo l'intera disponibilità, per riservarne una parte alla costituzione di un fondo di riserva da utilizzare a consuntivo, cioè soltanto dopo aver potuto

./.

REGIONE PUGLIA

- 2 -

concretamente verificare i fenomeni che conseguiranno all'affidamento alle Regioni dei compiti relativi alla assistenza ospedaliera, finora svolti dagli enti mutualistici.

Con la legge 386, infatti, da un lato si determina l'accentuazione della dicotomia tra attività extra ospedaliera e attività ospedaliera, che finora era soltanto funzionale e ora riguarda anche i soggetti erogatori, con conseguenze non esattamente calcolabili sulla distribuzione della spesa; dall'altro, con la concentrazione in un unico soggetto erogatore, la Regione, dei compiti finora svolti da un numero imprecisato di enti e casse, inevitabilmente si mette in moto una tendenza, peraltro positiva, verso l'uniformazione dei livelli di assistenza che oggi sono molto diversi tra categoria e categoria di lavoratori; tendenza che, nella prima fase, fatalmente non consentirà margini soddisfacenti per corrispondere a privilegi consolidati e, conseguentemente, potrà determinare fenomeni, per il momento non quantificabili in termini di previsione di spesa.

./.

REGIONE PUGLIA

- 3 -

In questa prospettiva e in considerazione di queste esigenze, la ripartizione di base del FRAO può così essere articolata:

- A - spesa per l'erogazione dell'assistenza in forma di retta;
- B - spesa per l'erogazione dell'assistenza in forma in diretta;
- C - spesa derivante dalla gestione dell'assistenza o-
spedaliera;
- D - fondo di riserva.

Non può essere discutibile che l'impegno finanziario largamente più consistente deve essere riservato alla spesa per l'erogazione dell'assistenza in forma diretta, sia perchè ad essa si riferisce la domanda ampiamente prevalente degli assistiti, sia perchè tutta la politica sanitaria regionale -- orientata, com'è, verso l'obiettivo della sicurezza sociale -- non può non proporsi di assecondare la tendenza alla forma di retta di erogazione.

./.

REGIONE PUGLIA

- 4 -

E' evidente, d'altro canto, che l'erogazione dell'assistenza ospedaliera da parte della Regione deve essere attuata assumendo a base il criterio della produttività della spesa e, conseguentemente, dell'economicità dei costi di gestione, a cominciare, ovviamente, da quelli che la Regione stessa deve sostenere per l'impianto e il funzionamento del servizio.

REGIONE PUGLIA

- 5 -

A - Spese per l'erogazione dell'assistenza in forma diretta.

Questa voce di spesa è da dividere in due destinazioni:

A.1 finanziamento della spesa degli enti ospedalieri pubblici;

A.2 finanziamento della spesa conseguente a convenzioni con cliniche universitarie, istituti, enti e case di cura private.

Anche qui si propone una scelta politica, nel senso che l'impegno regionale deve essere teso, attraverso la riqualificazione della prestazione, al recupero della fiducia dei cittadini verso le strutture ospedaliere pubbliche.

Del resto la stessa legge 17 agosto 1974 n. 386 opera questo tipo di scelta politica nel momento in cui limita la possibilità di convenzioni delle Regioni con case di cura private soltanto ai casi di insufficienza quantitativa della rete ospedaliera pubblica.

Non si tratta di una scelta negativa nei confronti delle case di cura private, nella misura in cui

./.

REGIONE PUGLIA

- 6 -

queste non si propongano ulteriormente come sostitutive dei presidi ospedalieri pubblici, ma si propongano decisamente come alternativa agli stessi sul piano essenzialmente della qualità del conforto ambientale.

Realisticamente, comunque, non è opportuno spingere questa scelta fino al limite oltre il quale essa si realizzerebbe con un contrasto difficoltoso della domanda di utenza delle case di cura private. Ciò perchè, proprio come sottolineato innanzi, la tendenza va contrastata essenzialmente attraverso il recupero della fiducia dei cittadini nei presidi ospedalieri pubblici, recupero da ottenersi a mezzo della qualificazione della prestazione all'interno della rete ospedaliera pubblica.

La spesa indicata al punto A.2, peraltro, non è limitata alle prestazioni erogate in case di cura private, bensì comprende tutte le spese relative all'assistenza erogata in cliniche universitarie convenzionate, istituti riconosciuti a carattere scientifico, istituti ed enti non pubblici, ovviamente convenzionati. In Puglia rientrano in questa categoria presidi anche importanti come quelli di S. Giovanni Rotondo, Acquaviva delle Fonti, Alberobello, Toritto, Tricase, per i quali il finanziamento deve proseguire sulla base delle convenzioni.

./.

REGIONE PUGLIA

- 7 -

B - Spese per l'erogazione dell'assistenza in forma indiretta.

In questa voce di spesa rientrano le seguenti destinazioni:

- B.1 spese per rimborsi a cittadini aventi diritto all'assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione Puglia i quali si avvalgano della facoltà di ricoverarsi in cliniche universitarie, istituti, enti o case di cura private non convenzionati;
- B.2 spese per l'assistenza ai cittadini aventi diritto all'assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione Puglia i quali si trovino all'estero per motivi di lavoro;
- B.3 spese per rimborsi dovuti alle casse marittime;
- B.4 spese per prestazioni ospedaliere non erogabili sul territorio nazionale.

./.

REGIONE PUGLIA

- 8 -

C - Spese per la gestione dell'assistenza.

In questa voce di spesa rientrano le seguenti destinazioni:

C.1 spese per gli oneri relativi al personale comandato ai sensi dell'art. 19 della legge 17 agosto 1974 n. 386;

C.2 spese per i servizi connessi con l'erogazione dell'assistenza. .

./.

REGIONE PUGLIA

- 9 -

D - Fondo di riserva.

Il fondo di riserva va utilizzato per la copertura di maggiori oneri relativi ai soli punti A e B.

./.

REGIONE PUGLIA

- 10 -

A.1 - Finanziamento degli enti ospedalieri pubblici

All'interno di questa spesa si individua una voce che sfugge a qualunque possibilità di riparto con criteri obiettivi tra gli enti ospedalieri. Si tratta della voce di spesa per l'ammortamento dei mutui edilizi e per la corresponsione dei canoni locativi.

Appare obbligata, pertanto, la proposta di scorporare la somma complessiva dei ratei di ammortamento e dei canoni locativi di tutti gli enti ospedalieri pugliesi e procedere alle relative liquidazioni senza che le stesse incidano sul riparto da attuare con criteri obiettivi.

Conseguentemente si propone di dividere la spesa per il finanziamento degli enti ospedalieri pubblici in due destinazioni:

A.1.1 - spesa per l'ammortamento dei mutui e la corresponsione dei canoni locativi

A.1.2 - spesa per l'attività degli enti

REGIONE PUGLIA

- 11 -

A.1.2. - Spesa per l'attività degli enti ospedalieri

L'analisi della spesa degli enti ospedalieri pubblici consente di individuare quattro fondamentali categorie di spese, ciascuna delle quali mantiene con le altre, salvo fenomeni isolati, un rapporto percentuale mediamente costante:

A.1.2.1. - spesa corrente

A.1.2.2. - spesa per manutenzioni straordinarie

A.1.2.3. - spesa per attrezzature

A.1.2.4. - spesa per la formazione del personale

REGIONE PUGLIA

- 12 -

A.1.2.1. - Spesa corrente degli enti ospedalieri

L'ulteriore analisi della spesa corrente degli enti ospedalieri consente di raggruppare le singole voci di spesa in tre categorie fondamentali:

A.1.2.1.1 - spesa in rapporto alla dimensione del presidio ospedaliero

A.1.2.1.2 - spesa in rapporto all'utilizzazione del presidio ospedaliero

A.1.2.1.3 - spesa in rapporto al personale addetto al presidio ospedaliero

./.

REGIONE PUGLIA

- 13 -

Nella categoria A.1.2.1.1. (spesa in rapporto al la dimensione del presidio ospedaliero) rientrano le spese relative a:

- organi dell'ente;
- guardaroba e lavanderia;
- economato;
- utenze;
- trasporti;
- manutenzioni ordinarie;
- spese generali e diverse;
- tesoreria;
- oneri finanziari;
- oneri tributari.

Nella categoria A.1.2.1.2. (spesa in rapporto al l'utilizzazione del presidio ospedaliero) rientrano le spese relative a:

- materiale sanitario;
- generi alimentari.

Nella categoria A.1.2.1.3. (spesa in rapporto al personale del presidio ospedaliero) rientrano le spese relative a:

- retribuzioni;
- oneri previdenziali e assicurativi.

./.

REGIONE PUGLIA

- 14 -

Ciascuna di queste categorie può essere rappresentata da un parametro correttamente quantificabile.

Per le spese in rapporto alla dimensione del presidio, il parametro più significativo è quello del numero dei posti-letto.

Per le spese in rapporto all'utilizzazione del presidio è opportuno utilizzare due parametri, il numero dei ricoveri e il numero delle giornate di degenza: tra i due, ai fini delle spese è più significativo il primo (numero dei ricoveri) perchè più rappresentativo delle spese diagnostiche e terapeutiche che notoriamente si concentrano in maggior misura nei primi giorni di degenza.

Anche per le spese in rapporto al personale addetto al presidio ospedaliero sono utilizzabili due parametri, la spesa ordinaria per il personale e il numero delle giornate di degenza, essendo quest'ultimo parametro il più correttamente significativo dell'esigenza di prestazioni lavorative straordinarie. Ovviamente la quantificazione di ciascuno dei due parametri deve tenere conto dell'effettiva incidenza media regionale della spesa per lavoro straordinario sul totale della spesa regionale per il personale.

./.

REGIONE PUGLIA

- 15 -

Ai fini dell'individuazione dei valori effettivi da assumere a base della quantificazione dei parametri, occorre riferirsi:

- per il numero dei posti letto al numero dei posti letto legittimamente istituiti e effettivamente funzionanti;
- per il numero dei ricoveri, al totale dei ricoveri effettuati dal 1° settembre al 31 agosto [redacted] successivo (per esempio, per il bilancio di previsione per il 1975, il numero dei ricoveri effettuati dal 1° settembre 1973 al 31 agosto 1974): si propone il periodo su indicato per poter riferirsi al dato annuo più recente disponibile al momento della compilazione del bilancio;
- per il numero delle giornate di degenza, al numero di quelle registrate, analogamente, dal 1° settembre al 31 agosto [redacted] successivo;
- per la spesa ordinaria per il personale, data l'innattendibilità, dovuta anche al diverso metodo di contabilizzazione in bilancio fino al 1974, dei dati preventivi degli enti ospedalieri, occorre procedere d'urgenza a una rilevazione diretta, e seguita con criterio identico, da parte degli uffici regionali; tale rilevazione può essere riferita

./.

REGIONE PUGLIA

- 16 -

rita al mese di agosto del 1974 ai fini del riparto per il 1975; per gli anni successivi può assumersi come valido il dato relativo al mese di agosto dell'anno rispettivamente precedente: dato che sarà contabilizzato con metodo identico da parte di tutti gli enti ospedalieri.

REGIONE PUGLIA

- 17 -

La obiettività dei parametri significativi su indicati presumibilmente non consentirà, in sede di prima applicazione del meccanismo di riparto, di aderire totalmente alla realtà ospedaliera pubblica oggi esistente e determinatasi sulla base di processi non programmati.

E' probabile, infatti, che, con il riparto effettuato sulla base dei parametri innanzi precisati, alcuni enti ospedalieri possano ottenere l'assegnazione di fondi superiori alle spese effettive e altri una assegnazione inferiore.

Per corrispondere transitoriamente a questa eventualità derivante da squilibri che possono essere corretti soltanto con l'attuazione della programmazione ospedaliera regionale, appare opportuno ripartire sulla base dei parametri soltanto una parte dell'assegnazione destinata al finanziamento della spesa corrente degli enti ospedalieri pubblici e riservare la residua modesta parte a compensazioni provvisorie da effettuarsi a consuntivo.

./.

REGIONE PUGLIA

- 18 -

A.1.2.2 - Spesa per la manutenzione straordinaria dei presidi ospedalieri

Una ripartizione dei fondi disponibili per questa destinazione potrebbe effettuarsi a mezzo di criteri obiettivi automaticamente predeterminabili, soltanto ove fosse disponibile l'utilizzazione di parametri significativi del grado di conservazione delle strutture edilizie.

Appare pertanto più realistico orientarsi verso criteri che risultino obiettivi nella misura in cui consentano un riparto sulla base della valutazione congiunta delle esigenze prospettate anno per anno da ciascun ente ospedaliero.

Si propone, pertanto, di utilizzare i fondi destinati alla manutenzione straordinaria in aumento del capitolo del bilancio ordinario della Regione per il finanziamento della legge 22.

./.

REGIONE PUGLIA

- 19 -

A.1.2.3 - Spesa per le attrezzature

Per considerazioni analoghe a quelle svolte per il punto precedente, si propone di utilizzare i fondi destinati alle attrezzature in aumento del capitolo del bilancio ordinario della Regione per il finanziamento della legge 304.

./.

REGIONE PUGLIA

- 20 -

A.1.2.4. - Spesa per la formazione del personale

Con i fondi destinati alla formazione del personale vanno preliminarmente finanziate le spese per le scuole professionali sanitarie gestite dagli enti ospedalieri pugliesi, sulla base delle indicazioni assumibili dai bilanci preventivi degli enti medesimi dopo la loro approvazione.

Per le somme residue si propone il finanziamento di piani annuali predisposti dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alla Sanità, sentita la Commissione Sanità del Consiglio regionale.

REGIONE PUGLIA

- 21 -

Applicazione della legge per l'anno 1975

Per il primo anno di gestione regionale dell'assistenza ospedaliera è opportuno assegnare una incidenza percentuale abbastanza elevata al fondo di riserva proprio allo scopo di avere la disponibilità di aderire con duttilità alle esigenze che saranno determinate dalle scelte che gli assistiti sono legittimati ad operare.

Questa possibilità correttiva conforta una previsione che si ritiene realistica, ma che potrebbe anche risultare insufficiente, per quanto attiene l'incidenza percentuale da assegnare alla spesa per l'erogazione dell'assistenza in forma indiretta.

La spesa per la gestione dell'assistenza, come peraltro innanzi sottolineato, va contenuta entro limiti di economicità, conseguibile sia a mezzo della semplificazione delle procedure burocratiche, sia a mezzo dell'impiego delle moderne tecnologie ai fini dei necessari controlli sulla produttività della spesa ospedaliera e sulla qualità della prestazione all'interno dei presidi sia pubblici che privati convenzionati.

./.

REGIONE PUGLIA

- 22 -

Sulla base delle considerazioni innanzi svolte, si propone di assegnare a ciascuna delle quattro categorie di spesa le seguenti incidenze percentuali:

- A - spesa per l'erogazione dell'assistenza in forma diretta - 93%
- B - spesa per l'erogazione dell'assistenza in forma indiretta - 1%
- C - spesa per la gestione dell'assistenza - 1%
- D - fondo di riserva - 5%

./.

REGIONE PUGLIA

- 23 -

A - Stanziamiento per il finanziamento della spesa per l'erogazione dell'assistenza in forma diretta

L'analisi dei dati disponibili sulla spesa ospedaliera regionale e delle convenzioni attualmente vigenti consente di stimare al 5% l'incidenza complessiva della spesa derivante dall'attività degli istituti, enti e case di cura convenzionate.

Conseguentemente si propone di assegnare a ciascuna delle due categorie di spesa le seguenti incidenze percentuali:

- A.1 - finanziamento della spesa degli enti ospedalieri pubblici 95%
- A.2 - finanziamento della spesa conseguente a convenzioni 5%

./.

REGIONE PUGLIA

- 24 -

A.1 - Finanziamento della spesa degli enti ospedalieri pubblici

L'ammontare dei ratei di ammortamento dei mutui e dei canoni locativi (A.1.1) va determinato sulla base dei dati comunicati dagli enti ospedalieri.

Queste somme possono essere direttamente versate dalla Regione agli aventi titolo, previa intesa con l'ente ospedaliero interessato.

Le residue disponibilità vanno impegnate per il finanziamento delle spese di attività degli enti ospedalieri (A.1.2).

REGIONE PUGLIA

- 25 -

A.1.2 - Spesa per l'attività degli enti ospedalieri

Nell'assegnazione alle quattro voci di spesa individuate per questa destinazione va tenuto conto, oltre che delle esigenze funzionali dei presidi, soprattutto della scelta politica relativa alla qualificazione della prestazione dei presidi ospedalieri pubblici. E' evidente, infatti, che un'assegnazione contenuta o generosa relativamente alla spesa corrente, automaticamente comporta una maggiore o minore disponibilità di fondi da impiegare ai fini della qualificazione della prestazione.

Si propone, pertanto, di fissare l'assegnazione per la spesa corrente al valore che dovrebbe avere l'incidenza ottimale delle spese generali e di quelle relative alla diagnostica, alla terapia e al mantenimento dei degenti, cioè l'88%.

Questa assegnazione si concretizza in una scelta a favore delle spese che più possono incidere ai fini di un'accelerata qualificazione dei presidi ospedalieri: la spe

./.

REGIONE PUGLIA

- 26 -

sa per manutenzioni straordinarie, la spesa per attrezzature, la spesa per la formazione del personale, per le quali si propongono rispettivamente le quote del 5%, del 5% e del 2%.

Conseguentemente l'assegnazione proposta si articola in:

A.1.2.1 - spesa corrente	88%
A.1.2.2 - spesa per manutenzioni straordinarie	5%
A.1.2.3 - spesa per attrezzature	5%
A.1.2.4 - spesa per la formazione del personale	2%

REGIONE PUGLIA

- 27 -

A.1.2.1 - Spesa corrente

L'analisi della spesa degli enti ospedalieri pubblici consente di attribuire le seguenti incidenze alle tre categorie di spese che rientrano in questa voce:

- A.1.2.1.1 - spesa in rapporto alla
dimensione del presidio*
ospedaliero 8%
- A.1.2.1.2 - spesa in rapporto alla
utilizzazione del presi-
dio ospedaliero 16%
- A.1.2.1.3 - spesa in rapporto al per-
sonale addetto al presi-
dio ospedaliero 76%

./.

REGIONE PUGLIA

- 28 -

Per le spese sotto A.1.2.1.1. il riparto dell'intera quota dell'8% va fatto in base al parametro dei posti letto come innanzi specificato.

Per le spese sotto A.1.2.1.2 devono agire due parametri, numero dei ricoveri e giornate di degenza, ai quali si propone, per le motivazioni innanzi esposte, l'attribuzione di un'incidenza rispettivamente pari a 10 e 6 sull'intera quota del 16%.

Per le spese sotto A.1.2.1.3 devono anche agire due parametri, la spesa ordinaria per il personale e il totale delle giornate di degenza, ai quali, sempre per le motivazioni innanzi esposte, si propone l'attribuzione di un'incidenza rispettivamente pari a 70 e 6 sull'intera quota del 76%.

./.

REGIONE PUGLIA

- 29 -


Totalizzando le singole incidenze proposte per ciascuno dei quattro parametri, risulta la seguente proposta di suddivisione dell'assegnazione per la spesa corrente:

8% in rapporto al numero dei posti letto
12% in rapporto al numero delle giornate di degenza
10% in rapporto al numero dei ricoveri
70% in rapporto alla spesa ordinaria per il personale

Sulla base delle su proposte quantificazioni parametriche, per le motivazioni esposte in precedenza si propone di ripartire a preventivo il 90% della disponibilità, riservando il residuo 10% alle compensazioni provvisorie che si possano eventualmente rendere necessarie a consuntivo.

Per l'anno 1975, in conclusione, si propongono le quantificazioni riepilogate nell'allegato prospetto.

./.



100% FRAO

REGIONE PUGLIA

art. 1

A partire dall'esercizio finanziario 1975, nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Puglia, in appositi capitoli compresi tra le contabilità speciali, è iscritto il fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, ai sensi dell'art. 17 della legge 17 agosto 1974 n. 386.

REGIONE PUGLIA

art. 2

Il fondo regionale per l'assistenza ospedaliera è alimentato dalla quota attribuita alla Regione Puglia dal riparto del fondo nazionale ospedaliero di cui agli artt. 14 e 16 della legge 17 agosto 1974 n. 386.

REGIONE PUGLIA

art. 3

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, a norma dell'art. 1 della presente legge, è stanziata una somma pari all'entità complessiva delle entrate di cui all'art. 2, riportata in distinti capitoli, rispettivamente concernenti:

- a) il finanziamento della spesa per l'erogazione dell'assistenza in forma diretta
- b) il finanziamento della spesa per l'erogazione dell'assistenza in forma indiretta
- c) il finanziamento della spesa per la gestione dell'assistenza ospedaliera
- d) la costituzione di un fondo di riserva

./.

REGIONE PUGLIA

segue art. 3

La Giunta regionale, con deli
berazione da adottare entro il 15
settembre di ogni anno, determina
la quota percentuale di incidenza
delle destinazioni di cui al prece
dente comma sul totale dello stan
ziamento.

REGIONE PUGLIA

art. 4

Lo stanziamento di cui alla lettera a) del precedente art. 3 è destinato al finanziamento:

- a) della spesa degli enti ospedalieri pubblici
- b) della spesa conseguente a convenzioni con cliniche universitarie, istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968 n. 132, istituti ed enti di cui alla legge 26 novembre 1973 n. 817, case di cura private.

Con la medesima deliberazione di cui al precedente art. 3, la Giunta regionale determina l'incidenza percentuale di ciascuna delle due suddette destinazioni sul totale dello stanziamento di cui al comma precedente.

./...

REGIONE PUGLIA

segue art. 4

L'ammontare dello stanziamento relativo alla lettera b) del precedente primo comma è iscritto in apposito articolo del capitolo di bilancio relativo alla lettera a) del precedente art. 3 della presente legge.

REGIONE PUGLIA

art. 5

Lo stanziamento di cui alla lettera b) dell'art. 3 della presente legge è destinato alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione degli artt. 4 e 7 della legge regionale recante norme per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione Puglia.

REGIONE PUGLIA

art. 6

Lo stanziamento di cui alla lettera c) dell'art. 3 della presente legge è destinato alla copertura delle spese per il personale comandato degli enti di cui all'art. 19 della legge 17 agosto 1974 n. 386, nonché delle spese di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla gestione regionale dell'assistenza ospedaliera.

REGIONE PUGLIA

art. 7

Lo stanziamento di cui alla lettera d) dell'art. 3 della presente legge è destinato a fronteggiare gli eventuali maggiori oneri che si verificano, rispetto alle previsioni, nel corso dell'esercizio, per le spese di cui alle lettere a) e b) del medesimo art. 3.

La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede agli storni dal fondo di riserva e alle corrispondenti variazioni in aumento dei capitoli o articoli rivelatisi deficitari.

REGIONE PUGLIA

art. 8

Dallo stanziamento di cui alla lettera a) dell'art. 4 della presente legge è detratta ed iscritta in apposito articolo una somma pari all'ammontare complessivo degli oneri rivenienti da mutui, prestiti pluriennali e canoni locativi esistenti a carico dei bilanci degli enti ospedalieri pugliesi alla data del 31 dicembre 1974 ovvero successivamente autorizzati dalla Giunta regionale.

Al fine della determinazione della somma di cui al precedente comma, gli enti ospedalieri aventi sede sul territorio regionale sono tenuti a dare, entro il 31 luglio di ogni anno, all'assessorato alla Sanità della Regione, comunicazione dettagliata delle previsioni per l'anno successivo degli oneri di cui al precedente comma.

./...

REGIONE PUGLIA

segue art. 8

Con la medesima deliberazione di cui al precedente art. 3, la Giunta regionale determina l'ammontare della somma di cui al precedente primo comma.

Previa intesa con l'ente ospedaliero e l'istituto mutuante interessato o l'avente diritto, la Regione provvede direttamente al pagamento, per conto dell'ente ospedaliero ed a favore dell'istituto mutuante o dell'avente diritto, delle somme relative al primo comma del presente articolo.

REGIONE PUGLIA

art. 9

Detratta la somma di cui al precedente art. 8, lo stanziamento di cui alla lettera a) dell'art. 4 della presente legge è ripartito fra le seguenti destinazioni:

- a) spesa corrente degli enti ospedalieri
- b) spesa per manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni interne dei presidi ospedalieri pubblici
- c) spesa per attrezzature e impianti dei servizi generali, economici, tecnici e sanitari dei presidi ospedalieri pubblici
- d) spesa per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale sanitario.

Con la medesima deliberazione di cui al precedente art. 3, la Giunta regionale determina l'incidenza percentuale di ciascuna delle quattro suddette destinazioni sul totale dello stanziamento di cui al comma precedente.

REGIONE PUGLIA

segue art. 9

Gli stanziamenti relativi alle lettere a), b), c) e d) del precedente primo comma sono iscritti in appositi articoli del capitolo di bilancio relativo alla lettera a) del precedente art. 3 della presente legge.

Lo stanziamento di cui alla lettera a) del precedente primo comma è destinato al finanziamento della spesa corrente degli enti ospedalieri pubblici aventi sede sul territorio regionale esclusivamente per gli esercizi 1975 e successivi.

Gli enti suddetti dovranno formare e conservare le scritture contabili relative alle gestioni degli esercizi 1974 e precedenti, separatamente da quelle relative alle gestioni degli esercizi successivi.

REGIONE PUGLIA

art. 10

Lo stanziamento di cui alla lettera a) del precedente art. 9, ai fini del riparto con criteri obiettivi tra gli enti ospedalieri pubblici aventi sede sul territorio regionale, va suddiviso in tre destinazioni:

- a) finanziamento delle spese in rapporto alla dimensione del presidio ospedaliero
- b) finanziamento delle spese in rapporto all'utilizzazione del presidio ospedaliero
- c) finanziamento delle spese in rapporto al personale addetto al presidio ospedaliero.

Con la medesima deliberazione di cui al precedente art. 3, la Giunta regionale determina l'incidenza percentuale di ciascuna delle tre suddette destinazioni sul totale dello stanziamento di cui al comma precedente.

REGIONE PUGLIA

art. 11

Il riparto dello stanziamento di cui alla lettera a) del precedente art. 10, va fatto in base al parametro rappresentato dal numero dei posti letto dei servizi di diagnosi e cura istituiti e funzionanti nei presidi dipendenti dagli enti ospedalieri aventi sede sul territorio regionale:

Il riparto dello stanziamento di cui alla lettera b) del precedente art. 10, va fatto in base al parametro rappresentato dal numero dei ricoveri effettuati nei dodici mesi precedenti la data del 31 agosto dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, nonché al parametro rappresentato dal numero delle giornate di degenza registrate nello stesso periodo.

Il riparto dello stanziamento di cui alla lettera c) del precedente art. 10 è effettuato sulla base del parametro rappresen-

./.

REGIONE PUGLIA

segue art. 11

tato dalla spesa ordinaria per il personale dipendente dagli enti ospedalieri e del parametro rappresentato dal totale delle giornate di degenza registrate nel periodo di cui al comma precedente.

Ai fini della individuazione dei valori effettivi da assumere a base della quantificazione del parametro rappresentato dalla spesa ordinaria per il personale, si assume come valido il dato relativo al mese di agosto dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

Per il dato relativo al mese di agosto del 1974 si procede a una rilevazione diretta, eseguita con criteri identici, da parte degli uffici regionali.

Con la medesima deliberazione di cui al precedente art. 3, la

./...

REGIONE PUGLIA

segue art. 11

Giunta regionale determina l'incidenza percentuale dei due parametri di cui al secondo comma del presente articolo sull'ammontare dello stanziamento di cui alla lettera b) del precedente art. 10, nonchè l'incidenza percentuale dei due parametri di cui al terzo comma del presente articolo sull'ammontare dello stanziamento di cui alla lettera c) del precedente art. 10.

Cons-guientemente, con la medesima deliberazione, la Giunta regionale totalizza le singole incidenze determinate per ciascuno dei parametri di cui ai commi primo, secondo e terzo del presente articolo, indicando le risultanti incidenze percentuali finali di ciascuno dei suddetti quattro parametri sull'ammontare dello stanziamento di cui alla lettera a) del precedente art. 9.

REGIONE PUGLIA

art. 12

Fino all'attuazione della riforma sanitaria nazionale ed in attesa dell'attuazione della programmazione ospedaliera regionale, al fine di garantire che il finanziamento della spesa corrente degli enti ospedalieri pubblici aventi sede sul territorio regionale corrisponda alle reali esigenze determinatesi a seguito degli autonomi processi evolutivi svoltisi nell'ambito della legislazione che regola l'attività degli enti stessi, il riparto dello stanziamento di cui alla lettera a) del precedente art. 9 viene effettuato con i criteri di cui ai precedenti artt. 10 e 11 limitatamente ad una percentuale non inferiore al 90 per cento.

Le somme residue, eventualmente integrate da prelievi dal fondo di riserva di cui agli artt. 3 e 7 della presente legge, vengono ri-

./...

REGIONE PUGLIA

segue art.12

servate a integrazioni transitorie di eventuali eccedenze di spesa di enti ospedalieri pubblici pugliesi, in misura proporzionale alle esigenze obiettive dimostrate dagli enti medesimi.

In tali casi l'ente ospedaliero provvede ad elaborare un organico programma di ristrutturazione dei servizi, volto alla progressiva eliminazione delle cause che hanno determinato le eccedenze di spesa, al fine di pervenire, entro l'esercizio successivo a quello dell'anno di attuazione della riforma sanitaria nazionale, al contenimento dei costi di gestione nei limiti della quota di riparto.

La Giunta regionale, vagliato tale programma, determina annualmente l'entità della assegnazione integrativa, in conformità dei criteri di cui al precedente comma secondo.

./...

REGIONE PUGLIA

segue art.12

Allegato ai bilanci di previsione per gli esercizi interessati al programma di ristrutturazione, l'ente ospedaliero presenterà una relazione sui provvedimenti adottati per l'attuazione del programma stesso, i risultati conseguiti e le eventuali modifiche.

Con la medesima deliberazione di cui al precedente art. 3, la Giunta regionale determina l'incidenza della percentuale di cui al primo comma sul totale dello stanziamento di cui alla lettera a) del precedente art. 9.

REGIONE PUGLIA

art. 13

Al fine della determinazione del finanziamento a carico del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, entro il 30 settembre di ogni anno gli enti ospedalieri pubblici aventi sede sul territorio regionale predispongono e trasmettono all'assessorato alla Sanità della Regione il progetto di bilancio preventivo di competenza per l'esercizio successivo.

Entro il 30 novembre successivo la Giunta regionale determina l'importo del finanziamento da assegnarsi presuntivamente a ciascuno ente ospedaliero in applicazione della presente legge.

Entro il 31 dicembre successivo e sulla base dell'importo di cui al precedente comma, gli enti ospedalieri approvano il bilancio di previsione e adottano i provvedimenti di competenza.

REGIONE PUGLIA

art. 14

Lo stanziamento di cui alla lettera b) del precedente art. 9 è utilizzato con piani annuali approvati dal Consiglio regionale.

REGIONE PUGLIA

art. 15

Lo stanziamento di cui alla lettera c) del precedente art. 9 è utilizzato con piani annuali approvati dal Consiglio regionale.

REGIONE PUGLIA

art. 16

Lo stanziamento di cui alla lettera d) del precedente art. 9 è utilizzato con piani annuali approvati dal Consiglio regionale.

REGIONE PUGLIA

art. 17

In relazione all'abolizione della retta giornaliera di degenza, prevista dall'art. 16, comma quarto, della legge 17 agosto 1974 n. 386, l'ammontare dei contributi erogati ai sensi della legge regionale 25 agosto 1973 n. 22 è elevato al 100 per cento della spesa corrente.

REGIONE PUGLIA

art. 18

La Regione Puglia eroga i finanziamenti agli enti ospedaieri pubblici e provvede al pagamento delle spese conseguenti alle convenzioni di cui alla lettera b) del precedente art. 4, di norma, con la stessa periodicità seguita dal ministero per la Sanità nel corrispondere le rate della quota regionale del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.

Il pagamento delle spese conseguenti alle convenzioni di cui alla lettera b) del precedente art. 4 è subordinato all'assolvimento di quanto prescritto nelle convenzioni ed alla presentazione di dati e documenti come richiesti dall'assessorato alla Sanità della Regione ed atti a consentire, a livello regionale, le necessarie aggregazioni dei dati economici e sanitari.

REGIONE PUGLIA

art. 19

All'erogazione dei finanziamenti agli enti ospedalieri pubblici ed al pagamento delle spese previste dalla presente legge, si provvede con decreto del presidente della Giunta regionale o, su sua delega, dell'assessore alla Sanità della Regione.

Con propria deliberazione la Giunta regionale potrà stabilire che si provveda, mediante ordini di accreditamento a favore di funzionari regionali, al pagamento delle spese di cui all'articolo di bilancio previsto all'ultimo comma dell'art. 4 della presente legge e delle spese di cui al capitolo di bilancio relativo alla lettera b) dell'art. 3 della presente legge.

REGIONE PUGLIA

Norme transitorie per il 1975

art. 20

Il bilancio preventivo degli enti ospedalieri pubblici aventi sede sul territorio regionale per l'esercizio 1975 dovrà esporre distintamente le spese comunque connesse alle gestioni degli esercizi precedenti, escluse soltanto quelle derivanti da mutui, prestiti pluriennali e canoni locativi.

REGIONE PUGLIA

art. 21

In attesa dei provvedimenti di competenza del Governo nazionale concernenti il riparto del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, gli enti ospedalieri pubblici aventi sede sul territorio regionale sono autorizzati a spendere, per la propria attività ordinaria, in anticipo rispetto alla erogazione della quota che a ciascuno verrà assegnata in applicazione della presente legge, fino a tre decimi degli stanziamenti passivi iscritti per la spesa corrente nel bilancio preventivo per l'esercizio 1975 compilato in conformità dello schema unificato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 97/B del 15 novembre 1974.

Ai fini della determinazione del finanziamento da assegnarsi presuntivamente a ciascun ente per l'esercizio 1975 in applicazione della presente legge, gli enti ospedalieri pubblici aven-

./..

REGIONE PUGLIA

segue art. 21

ti sede sul territorio regionale tra smetteranno all'assessorato alla Sanità della Regione il progetto di bilancio compilato come previsto nel precedente comma entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il disposto del precedente primo comma si applica dopo l'approvazione del bilancio da parte dei competenti organi di controllo.

Le anticipazioni di tesoreria a favore degli enti ospedalieri pubblici aventi sede sul territorio regionale necessarie per le operazioni di cui al precedente primo comma sono garantite da fideiussione della Regione Puglia.

REGIONE PUGLIA

art. 22 - Determinazione delle incidenze percentuali
per il 1975

Ai fini del riparto del FRAO
per l'esercizio 1975, le percentua-
li di incidenza delle diverse desti-
nazioni sono così determinate:

- A) finanziamento della spesa per la
erogazione dell'assistenza ospe-
daliera in forma diretta: 90 per
cento
- B) finanziamento della spesa per la
erogazione dell'assistenza ospe-
daliera in forma indiretta: 1 per
cento
- C) finanziamento della spesa per la
gestione dell'assistenza ospeda-
liera: 1 per cento
- D) costituzione del fondo di riser-
va: 5 per cento

Lo stanziamento di cui alla let-
tera A) del precedente primo comma
viene destinato:

./..

REGIONE PUGLIA

segue art. 22

- a) per il 95 per cento al finanziamento della spesa degli enti ospedalieri pubblici aventi sede sul territorio regionale
- b) per il 5 per cento al finanziamento della spesa conseguente alle convenzioni di cui alla lettera b) del precedente art. 4

Dallo stanziamento di cui alla lettera a) del precedente terzo comma è detratta ed iscritta in apposito articolo del capitolo di bilancio relativo alla lettera A) del precedente primo comma, una somma pari al totale degli oneri rivenienti per l'esercizio 1975 agli enti ospedalieri pugliesi da mutui, prestiti pluriennali e canoni locativi.

./...

REGIONE PUGLIA

segue art. 22

La somma di cui al precedente primo comma è iscritta in apposito articolo del capitolo di bilancio relativo alla lettera A) del precedente primo comma.

Detratta la somma di cui al precedente quinto comma, lo stanziamento di cui alla lettera a) del precedente terzo comma è così ripartito fra le seguenti destinazioni:

- a) spesa corrente degli enti ospedalieri: 88 per cento
- b) spesa per manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni interne dei presidi ospedalieri pubblici: 5 per cento
- c) spesa per attrezzature e impianti dei servizi generali, economici, tecnici e sanitari dei presidi ospedalieri pubblici: 5 per cento
- d) spesa per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale sanitario: 2 per cento.

./..

REGIONE PUGLIA

segue art. 22

Le somme corrispondenti alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma settimo sono iscritte in altrettanti articoli del capitolo di bilancio relativo alla lettera A) del precedente primo comma.

In applicazione del precedente art. 10, lo stanziamento di cui alla lettera a) del precedente comma settimo è assegnato:

- a) per l'8 per cento al finanziamento della spesa in rapporto alla dimensione del presidio ospedaliero
- b) per il 16 per cento al finanziamento della spesa in rapporto alla utilizzazione del presidio ospedaliero
- c) per il 76 per cento al finanziamento della spesa in rapporto al personale addetto al presidio ospedaliero.

./..

REGIONE PUGLIA

segue art. 22

In applicazione dell'art. 11
della presente legge:

- il riparto dell'assegnazione relativa alla lettera a) del precedente comma non è effettuato totalmente in base al parametro dei posti letto
- il riparto dell'assegnazione relativa alla lettera b) del precedente comma non è effettuato in base al parametro dei ricoveri per un'incidenza pari a 10 e in base al parametro delle giornate di degenza per un'incidenza pari a 6 sulla quota complessiva del 16 per cento
- il riparto dell'assegnazione relativa alla lettera c) del precedente comma non è effettuato in base al parametro della spesa ordinaria per il personale per un'incidenza pari a 70 e in base al parametro delle giornate di degenza per un'incidenza pari a 6 sulla quota complessiva del 76 per cento.

./..

REGIONE PUGLIA

segue art. 22

Conseguentemente lo stanziamento di cui alla lettera a) del precedente comma settimo, limitatamente al 90 per cento dello stanziamento medesimo, è ripartito:

- per l'8 per cento in base al parametro dei posti-letto
- per il 12 per cento in base al parametro delle giornate di degenza
- per il 10 per cento in base al parametro dei ricoveri
- per il 70 per cento in base al parametro della spesa ordinaria per il personale.

REGIONE PUGLIA

art. 23 - Dichiarazione di urgenza della presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto della Regione Puglia.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.